

Codice A1813B

D.D. 16 dicembre 2021, n. 3793

Concessione demaniale per l'occupazione di pertinenza del Fiume Po in Comune di TORINO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.OC.5304 - Autorizzazione AIPO N.165/2021A - Ronchi Verdi S.p.A..



ATTO DD 3793/A1813B/2021

DEL 16/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per l'occupazione di pertinenza del Fiume Po in Comune di TORINO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.OC.5304 – Autorizzazione AIPO N.165/2021A - Ronchi Verdi S.p.A..

Il Sig. Vittorio ZUNINO in qualità di Amministratore Unico della Ditta Ronchi Verdi S.p.A., con sede in Corso Re Umberto, 63 - 10128 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 02008240018, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 19 Novembre 2019 al n. 53121/A1813B per l'occupazione di pertinenza del Fiume Po in Comune di TORINO (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede l'utilizzo di un'area demaniale della superficie di mtq. 975 in corrispondenza del fiume Po in Comune di Torino – Località Corso Moncalieri 66/16;

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n. 6512 del 10 Febbraio 2021 è stato richiesto all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po il parere idraulico di competenza allegato al presente atto.

Con nota del 12 Aprile 2021 n° 1510 l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha richiesto integrazioni documentali;

La Società Ditta Ronchi Verdi S.p.A ha prodotto quanto richiesto con nota registrata al protocollo del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino al n. 26288/A1813B del 4 Giugno 2021;

Preso atto che l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha inviato in data 11 Ottobre 2021 Prot. n°

47289, il parere n. 165/2021A contenente le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell'intervento, allegato al presente atto;

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di TORINO (TO) è avvenuta dal 10/02/2021 al 25/02/21, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18/02/2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 420,00, al pagamento delle spese di istruttoria per un importo di €. 150,00, al pagamento del canone demaniale per l'anno 2021 quantificato in € 210,00, sulla base tabella canoni vigente e al pagamento degli indennizzi extracontrattuali per gli anni dal 2011 al 2020 per un importo di €. 2.043,00;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di spese di istruttoria, canone, cauzione e indennizzi ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della Misura 6.2.1 del P.T.C.P. 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21 Febbraio 2020;

Dato atto che non sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011 a causa degli approfondimenti tecnici richiesti da AIPO per il rilascio del parere di competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Ronchi Verdi S.p.A., l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Fiume Po in Comune di TORINO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2029, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 210,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
4. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
5. di dare atto che l'importo di € 150,00, per spese di istruttoria, sarà introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2021, quello di € 210,00 per canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021, quello di € 2043,00 per indennizzi extracontrattuali per gli anni dal 2011 al 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e che l'importo di € 420,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2021;
6. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE

OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: Pratica TO.OC.5304 – Concessione demaniale per l'occupazione di area di pertinenza del Fiume Po in Comune di TORINO (TO). Richiedente: Ronchiverdi S.p.A.
Pratica AIPo n. 165/2021A (da citare nelle risposte)

Con riferimento all'istanza in oggetto e alle integrazioni trasmesse in data 10.06.2021 con prot. n. 27195 (al prot. AIPo n. 15715 in pari data) al fine di acquisire il parere idraulico di competenza per la concessione demaniale per l'occupazione di area di pertinenza del fiume Po (975 mq) in comune di Torino, in corso Moncalieri 466;

- VISTO gli elaborati progettuali allegati all'istanza a firma dell'ing. V. Ripamonti e le successive integrazioni richieste con nota AIPo prot. n. 9843 del 09.04.2021 e pervenute con la nota sopracitata;
- VISTO il R.D. n. 523 del 25.07.1904, "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*";
- VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24.05.2001;
- VISTO il PGRA "Piano di gestione del rischio di alluvioni, redatto ai sensi della Direttiva Europea 2007/60/CE e recepito con il D. Lgs. 49/2010, che ha definito il rischio idraulico a cui sono soggette le aree adiacenti ai vari corsi d'acqua;

IB/MG/mg

- VISTO gli artt. 28 e 32 delle Norme di Attuazione del PAI;
- ACCERTATO che il sedime demaniale interessato dall'occupazione, ricade in fascia A e B del PAI e all'interno dello scenario H, probabilità di alluvione elevata (tr 20/50), ed M, probabilità di alluvione media (Tr 100/200), del PGRA;
- VISTO gli artt. 29 e 30 delle Norme di attuazione del PAI, che disciplinano le attività all'interno delle predette fasce di deflusso e di esondazione;
- CONSIDERATO che sull'area demaniale richiesta in concessione sono già presenti degli edifici (una parte dell'edificio principale del complesso che ospita locali adibiti a palestra e spogliatoi, ed una piccola piscina interrata esterna) e che gli stessi si trovano a circa 32 m dal ciglio superiore di sponda;

per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

alla concessione demaniale per l'occupazione dell'area di pertinenza del fiume Po, in corso Moncalieri 466 in comune di Torino, subordinatamente alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. qualora le dinamiche di deflusso del fiume Po coinvolgano le aree oggetto della presente richiesta, sia come allagamenti, sia come eventuali erosioni, nulla potrà essere richiesto come risarcimento dei danni subiti dalle opere;
2. è vietato formare accessi permanenti all'alveo; depositi permanenti in alveo o in prossimità dello stesso, di materiali di risulta con modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote delle sponde.
3. Il presente parere viene rilasciato sotto l'espressa condizione che per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui questo Ufficio dovesse introdurre modifiche nel fiume Po, le aree in concessione dovranno essere adattate alle nuove condizioni senza che codesta ditta possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere;
4. il richiedente dovrà attuare in fase di esercizio della concessione in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
5. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;

IB/MG/mg

6. rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del fiume Po dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume Po.

Il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Proponente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta.

Inoltre il presente nulla osta non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge e fa salve le norme in materia ambientale, urbanistica e paesaggistica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino

Pratica **TO.OC.5304** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale per Concessione demaniale per l'occupazione di pertinenza del Fiume Po in Comune di TORINO (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente: Ronchi Verdi S.p.A. con sede in Corso Re Umberto, 63 10128 TORINO (TO) (COD. FISC./P.IVA 02008240018) – nella persona del Amministratore Unico Vittorio ZUNINO, delegato alla firma.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per l'occupazione di pertinenza del Fiume Po in Comune di TORINO (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione delle opere oggetto della concessione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino N. _____ del _____.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza al 31/12/2029. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso

d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica

competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 210,00 (in lettere duecentodieci/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. NNNN in data XX XXXX XXX, il concessionario ha versato la somma di € 420,00 (quattrocentoventi/00), pari a due annualità del canone all'epoca vigente. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Ditta Ronchi Verdi S.p.A. Corso Re Umberto, 63 - 10128 TORINO (TO). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, _____

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

AMMINISTRATORE UNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vittorio ZUNINO

Dott. For. Elio PULZONI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente